PER LA

VENERANDA COMPAGNIA

DI

SAN SECONDO

PATRONO E PROTETTORE

della Città, Diocesi e Provincia d'Asti

APPROVATO DA S. E. REV.MA

MONSIGNOR FILIPPO ARTICO

VESCOVO E PRINCIPE

ASTI 1844.

DALLA TIPOGRAFIA VESCOVILE

FILIPPO ARTICO

PER GRAZIA DI DIO

E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO D'ASTI E PRINCIPE

PRELATO DOMESTICO DI S. S.

ED ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO

CAVALIERE

DEL SACRO E MILITARE ORDINE DE' SS. MAURIZIO E LAZZARO

Santa ed antica è nella Chiesa la istituzione delle Compagnie e Confraternite; anzi i primi Cristiani formavano una sola Compagnia di fratelli. Crescendo il numero dei fedeli, si diminuì in alcuni l'ardore della pietà; ma Dio si conservò sempre anche fra i laici un numero di eletti, che osservarono oltre i comandi anche i consigli Evangelici. Nacquero quindi tra di loro alcune pie aggregazioni dirette a promuovere con

particolari esercizj di divozione l'esterior culto di Gesù Cristo, di Maria Vergine, dei Santi. Si appellarono Compagnie o Confraternite per ricordare a tutti la fratellanza in Gesù Cristo, e perchè il nome stesso di Confratelli ammonisca tutti, che il carattere che li dee distinguere è l'unità dello spirito nel vincolo della pace, come prescrive il nostro divin Maestro, e perchè la divisa che indossano (per indicare che rinunziano alle vane pompe del secolo) ricordi a tutti la unità cristiana, e la uniformità della disciplina. Perciò queste pie adunanze furono mai sempre l'oggetto della vigilanza dei Vescovi, dei Sinodi Provinciali e Diocesani. Ma per conseguire questo scopo, e perchè le Compagnie e Confraternite canonicamente erette possano godere dei privilegj e delle Indulgenze accordate dalla Santa Sede si riconobbe sempre necessaria una regola fissa, necessario un ordinato Regolamento, siccome stabilì la Sacra Congregazione del Concilio con decreti confermati dai Sommi Pontefici.

La Veneranda Compagnia di S. Secondo che nell'anno scorso si pubblicò canonicamente eretta e confermata nella Chiesa della Insigne Collegiata di S. Secondo, fu in ogni tempo favorita dai Sommi Pontefici, e dagli Augusti Regnanti del Piemonte. Presero di essa particolare

interessamento il **Pontefice Urbano VIII.**, il quale la arricchì di Indulgenze che si leggono nella Bolla del 7. marzo 1655; ed il **Re Carlo Emanuele III.** di gloriosa memoria, che con Regio Biglietto riconoscendola come una Compagnia delegava **Monsignore Vescovo Caissotti** antecessore Nostro di ben grata ricordanza ad emanare un Regolamento organico. Ma il prelodato Monsignore con suo Decreto 1.° aprile 1767. ha bensì stabilito e dichiarato quali fossero i diritti del Rev.^{mo} Capitolo di detta Insigne Collegiata, e quelli della Veneranda Compagnia di S. Secondo, ed ha così troncato definitivamente su di ciò ogni controversia; ma non ha potuto ultimare e pubblicare il Regolamento ch'era tanto necessario pel felice andamento e progresso della Compagnia.

Coll'ajuto del Signore, col patrocinio di S. Secondo, colla cooperazione e buona armonia dei Confratelli, sulla base dei documenti ch'esistono in questa Nostra Curia, degli usi fin'ora praticati, e delle osservazioni che sonosi fatte sul proposito si è formato il seguente **Piano organico** ossia Regolamento, che Noi approviamo colla speranza, che il medesimo conciliando tutti i riguardi otterrà una durevole osservanza ed appagherà i giusti desiderj del voto generale della

Città; riservandoci però di fare quelle aggiunte o modificazioni che da Noi si giudicassero necessarie o convenienti pel culto santo, ed in qualità di Presidente quelle, che di concerto col Consiglio della Compagnia si ravisassero opportune per lo andamento sempre migliore della Compagnia stessa.

Asti dal Nostro Palazzo Vescovile il dì 12. aprile 1844.

✠ FILIPPO VESCOVO

Canonico LUIGI MARTINI
Cancelliere Vescovile.

REGOLAMENTO

ARTICOLO I.

Lo scopo della Compagnia è quello di concorrere alle spese di manutenzione della Cappella sotto la invocazione di S. Secondo eretta nella Chiesa dell'Insigne Collegiata sotto lo stesso titolo, a quelle dell'altare, degli addobbi, delle funzioni, e processioni della Compagnia col maggiore possibile decoro, e di acquistare mediante l'osservanza di quanto è prescritto nella Bolla del Sommo Pontefice Urbano VIII. le Indulgenze colla medesima concesse, le quali ove d' uopo si faranno ristampare.

ARTICOLO II.

La Compagnia è composta di tutte le persone d'ambi i sessi sì della Città, che della Diocesi e Provincia, che si faranno inscrivere dai signori Deputati speciali, i quali saranno autorizzati a riceverli nella Compagnia, mandando inscrirne il nome nella tabella contenente l'elenco dei Confratelli e delle Consorelle.

I postulanti di qualunque classe e condizione essi sieno ricchi o poveri, se onesti e dati al lavoro potranno esservi ascritti; purchè però dichiarino di uniformarsi in tutto al presente Regolamento, e di osservare le regole prescritte da S. Carlo Borromeo, e le sinodali prescrizioni di questa Diocesi.

ARTICOLO III.

Sono membri nati del consiglio della compagnia

S. E. Rev.ma Monsignor Vescovo e Principe, PRESIDENTE, o il Rev.mo suo Vicario generale.

I Rev.mi signori Prevosto e Decano dell'Insigne Collegiata di San Secondo.

L'Ill.mo signor Sindaco per S. M. della Città od il Vice-Sindaco.

I Rev.mi Signori Canonici della Collegiata sono MEMBRI-NATI della Compagnia.

ARTICOLO IV.

Tutti i Confratelli pagheranno una tassa annuaria fissata nella seguente conformità, cioè per·

gli uomini a soldi dieci, e per le donne a soldi cinque; colla facoltà di affrancarsi, volendo, da tale obbligo, versando per una volta tanto lire dieci i primi, e lire cinque le seconde. Detta annualità sarà per la prima volta pagata nell'atto della sottoscrizione, e successivamente entro il mese di aprile di cadun anno a mani del Tesoriere deputando o dei collettori che fossero spediti dal Consiglio a raccoglierla. In tal guisa la Compagnia impiegando i detti capitali ed altre offerte potrà formarsi facilmente un fondo di rendite certe ad onore del Santo, a mantenimento della di lui cappella, ed a suffragio dei Confratelli defunti; e si spera che uscirà quindi dallo stato di esistenza precaria rispetto ai fondi, e non farà più in appresso la solita questua alle case dei particolari mendicando con poco decoro i mezzi per festeggiar la solennità del Santo Patrono della Città e Diocesi.

ARTICOLO V.

Coloro, che per due successive annate trascureranno di fare il pagamento della fissata quota, saranno tolti dal libro dei Confratelli, e non potranno più esservi riammessi salvo che paghino gli arretrati, e facciano un'offerta alla Compagnia di altra egual somma per una volta tanto.

ARTICOLO VI.

La direzione della Compagnia è affidata ad un

Rettore, a tre Sotto-Rettori, e ad un Consiglio composto di dodici soggetti nominati tutti dalla generale adunanza per mezzo di votazione a pluralità di suffragj, oltre ai membri nati.

ARTICOLO VII.

Le Congreghe generali si terranno in ogni anno entro la prima metà del mese di aprile per disporre il necessario per la solennità di San Secondo, e fra li 15 e 30 di maggio per sanzionare i conti del Tesoriere e del Rettore scaduto, e formare il bilancio delle spese per l'annata.

ARTICOLO VIII.

Le congreghe generali e quelle del Consiglio si faranno nella Sacrestia dell'Insigne Collegiata. Gli intervenienti che avranno preso parte alla deliberazione non potranno assentarsi senza prima segnare l'ordinato.

ARTICOLO IX.

Tutte le deliberazioni che si prenderanno tanto nelle generali adunanze, quanto dal Consiglio, dovranno essere registrate in apposito verbale da estendersi dal Segretario della Compagnia, e saranno custodite negli archivj della medesima. Sono vietate le deliberazioni per acclamazione, e perciò si faranno sempre colla votazione.

ARTICOLO X.

Tutte le Congreghe tanto generali quanto or-

dinarie saranno convocate, e presiedute da S. E. Rev.^{ma} Monsignor Vescovo, o dal suo Vicario Generale, ed in loro assenza dal signor Prevosto o Decano della insigne Collegiata, e mancando questi dal più anziano de' signori Canonici.

ARTICOLO XI.

Il Rettore, ed in sua assenza li Sotto-Rettori proporranno tanto al Consiglio, quanto ai Confratelli generalmente radunati le materie a trattarsi nelle rispettive adunanze, cureranno l'esecuzione delle deliberazioni prese; veglieranno perchè siano eseguiti i Regolamenti; spediranno i mandati, e sorveglieranno a tutti gli altri offiziali eletti.

ARTICOLO XII.

Per la prima volta la congrega generale nominerà il Consiglio, o Sotto-Rettori e tutti gli altri offiziali. Successivamente il primo Sotto-Rettore sottentrerà Rettore, e si eleggerà un altro Sotto-Rettore dal Consiglio, al quale spetterà la nomina di qualunque altro offiziale od impiegato.

Il Rettore durerà nel suo offizio per un anno (quale scaderà terminato l'ottavario della festa patronale) e dovrà presentare alla Compagnia una torchia di libbre due.

ARTICOLO XIII.

I Sotto-Rettori s'intenderanno nominati per un triennio; ogni anno se ne nominerà uno dal

Consiglio. I Consiglieri dureranno per tre anni, e scadenti non possono essere confermati. I Consiglieri che cessano per morte od altra causa saranno rimpiazzati per mezzo di deliberazione del Consiglio ordinario, quando ciò occorra fuori dell' epoca delle nomine annuali; ed i surrogati dureranno in carica fino alla scadenza del tempo mancante al compimento del triennio incominciato dai loro antecessori.

ARTICOLO XIV.

È ispezione del Consiglio di Amministrazione di deliberare sulle materie che saranno proposte dal Rettore a nome del Presidente, di ricevere e discutere annualmente i conti del Tesoriere, risolvere e definire tutte le contestazioni che insorgessero tra i Confratelli per ciò, che concerne l'andamento della Compagnia, di dare tutte quelle disposizioni occorrenti di concerto col Rettore, e coi Sotto-Rettori, e del Presidente perchè la festa del Santo Protettore della Chiesa venga col concorso della Compagnia solennizzata col maggior decoro possibile; di scegliere e deputare a seconda delle occorrenze alcuni fra i Confratelli incaricandoli dell' invito dei Corpi e delle Autorità, di promuovere le offerte o per l'addobbo della Cappella, o per le funzioni col consenso del Rev.mo Capitolo dell'Insigne Collegiata.

ARTICOLO XV.

La presenza di otto membri del Consiglio, o dei Sotto-Rettori presieduti da S. E. R.^{ma} o da un suo rappresentante, basterà per render esecutorie le sue deliberazioni. Qualunque sia il numero degli intervenienti alle adunanze generali si riputerà sempre sufficiente per la regolarità delle sue determinazioni

ARTICOLO XVI.

Vi sarà un Tesoriere nominato dal Consiglio d'amministrazione incaricato di esigere le quote dei contribuenti, ed ogni altra offerta alla Compagnia e dai Confratelli medesimi, o da persone estranee, non che dei redditi tutti della Compagnia; dovrà tenere un registro di cassa e dei mandati; non pagherà alcuna somma salvo mediante l'esibizione di un mandato sottoscritto dal Rettore, e dal Segretario, controsegnato da uno dei Sotto-Rettori e vidimato dal Presidente o dal suo Vicario Generale; presenterà al Consiglio d'amministrazione una nota dei Confratelli morosi al pagamento, dovrà subito dopo l'ottavario della Festa patronale presentare la sua gestione al Consiglio di amministrazione per rapportarne la opportuna liberazione. — Durerà per un anno e potrà essere confermato.

ARTICOLO XVII.

Il Segretario verrà eletto dal Consiglio d'am-

ministrazione; sarà sua ispezione di estendere tutte le deliberazioni tanto del Consiglio quanto delle adunanze generali, e tenerne registro; terrà conto dei mandati, e delle nomine dei Confratelli sottoscrivendo e gli uni e le altre. — Durerà per un anno, e potrà essere confermato.

ARTICOLO XVIII.

Il Consiglio di amministrazione nominerà pure un Archivista (il quale potrà essere anche Segretario) cui sarà affidata la custodia delle carte di spettanza della Compagnia, i conti annualmente resi dal Tesoriere, ed il Registro degli ordinati. Durerà per un anno, e potrà essere confermato.

ARTICOLO XIX.

Nessuna carta od effetto potrà essere estratto dall'Archivio senza un espresso permesso del Rettore segnato dal Presidente o da chi per esso, e se ne dovrà ritirare la quitanza di chi ne farà la domanda, il quale dovrà poi farne la restituzione dentro il termine accordatogli.

ARTICOLO XX.

Il Consiglio di amministrazione nominerà pure un Economo, che durerà per un anno e potrà essere confermato, il quale sarà incaricato: 1.° Delle provviste di cera, arredi, ed utensili di qualunque sorta necessarj alla Compagnia: 2.° della custodia di consimili oggetti, di cui dovrà

prendere caricamento a piè d'un inventaro da rettificarsi o riformarsi annualmente in seguito al rendiconto di sua gestione: 3.° Di ogni altra operazione di amministrazione o contabilità materiale eccetto il maneggio dei fondi affidati al Tesoriere.

ARTICOLO XXI.

Saranno nominati dal Consiglio predetto un Avvocato ed un Procuratore pei consulti e pel patrocinio delle Cause tanto attive che passive della Compagnia, ed un Notajo per ricevere quegli atti per cui è necessaria l'opera di un pubblico Notajo. — Dureranno per un triennio, e potranno essere confermati.

ARTICOLO XXII.

Siccome mediante la fissata annualità la Compagnia spera di avere sufficienti redditi per sopperire a tutte le spese: così non si faranno più questue alle case dei particolari. Qualora poi dal conto del Tesoriere risulti, che non siansi esatte bastanti somme pel suindicato oggetto, il Consiglio potrà eleggere e nominare un competente numero di Collettori per fare le questue, come si è finora praticato.

ARTICOLO XXIII.

Alla scadenza di cadun anno si farà dalla Congrega generale con apposito atto onorevole menzione di tutte quelle persone, che hanno fatto

offerte alla Compagnia, e darà loro quelle dimostrazioni che giudicherà a proposito.

Ogni anno dopo l'adunanza di maggio si stamperà lo specchio attivo e passivo da distribuirsi a tutti i Confratelli.

ARTICOLO XXIV.

Ai Rettori, ed ai Consiglieri della Compagnia, dopo che avessero compito il termine del loro offizio, ed a qualunque altro Confratello che avesse meritato onorevole menzione in ricompensa dei servigj resi alla Compagnia o delle offerte fatte, venendo a decedere, oltre ai suddetti onori, il Consiglio loro decreterà una messa *da Requiem* colle solite parature.

ARTICOLO XXV.

La Compagnia ogni anno oltre al solito anniversario farà celebrare un altro anniversario solenne e speciale pei Confratelli defunti nel corso dell'anno.

ARTICOLO XXVI.

Nel caso di decesso d'uno dei Confratelli inscritti nelle Tabelle la Compagnia provvederà quattro torchie *gratis*, che si apporranno ai quattro angoli del cataletto colle armi gentilizie della Compagnia, e permetterà egualmente *gratis* l'uso della coperta di spettanza della Compagnia stessa.

ARTICOLO XXVII.

Si faranno due tabelle contenenti i nomi dei Confratelli e delle Consorelle, che si terranno affisse nella sacrestia dell'insigne Collegiata di S. Secondo.